



PROVINCIA di PISTOIA

PROVINCIA DI PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA

Dott. Agr. Reanato Ferretti - DIRIGENTE

Geom. Beatrice Topazzi - 0573 374529 – b.topazzi@provincia.pistoia.it

Geom. Giacomo Balleri – 0573 374552 – g.balleri@provincia.pistoia.it

Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia

## **REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

### **Normativa di riferimento:**

D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada);

D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione);

D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n° 446 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 154 del 14 novembre 2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 271 del 20 dicembre 2001

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 175 del 16 maggio 2006

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 88 del 20 giugno 2013

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 79 del 09 giugno 2014

## **TITOLO 1.....4**

### **NORME GENERALI.....4**

Art. 1 – Istituzione del Canone.....	4
Art. 2 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 3 – Tipologia delle occupazioni .....	4
Art. 4 – Oggetto del canone.....	5
Art. 5 - Soggetti obbligati al pagamento del canone.....	5
Art. 6 - Opere ed attività soggette a concessione, autorizzazione, nullaosta tecnico.....	5

### **TITOLO 2.....6**

#### **PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI POSTI LUNGO ED IN VISTA DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA.....6**

Art. 8 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione - Istruttoria.....	6
Art. 9 - Contenuto della domanda di concessione o autorizzazione .....	6
Art. 10 - Condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione.....	7
Art. 11 – Oneri per il rilascio degli atti e deposito cauzionale.....	7
Art. 12 – Contenuto della concessione, autorizzazione, nulla-osta.....	8
Art. 13 - Condizioni per la realizzazione delle opere .....	9
Art. 14 - Obblighi del titolare del provvedimento.....	9
Art. 15 - Titolarità della concessione: successione e subentro.....	9
Art. 16 - Rinnovo della concessione/autorizzazione .....	10
Art. 17 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione .....	11
Art. 18 - Rinuncia all'occupazione.....	11
Art. 19 - Decadenza della concessione/autorizzazione .....	11
Art. 20 - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza .....	11
Art. 21 - Occupazioni abusive.....	12

### **TITOLO 3.....13**

#### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....13**

Art. 22 - Definizione del canone - Soggetti tenuti al pagamento del canone .....	13
Art. 23 - Canone di concessione e criteri per la determinazione della tariffa di base del canone.....	13
Art. 24 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	13
Art. 25 - Criteri di misurazione delle aree soggette a canone.....	13
Art. 26 - Determinazione della tariffa .....	14
Art. 27 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione.....	14
Art. 28 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.....	15
1. Occupazione suolo pubblico. Definizione.....	15
2. Occupazione temporanea di suolo pubblico. Definizione.....	16
Art. 29 - Criteri ordinari di determinazione del canone.....	17
Art. 30 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.....	17
Art. 31 – Agevolazioni.....	18
Art. 32 – Esenzioni del canone .....	18
Art. 33 - Riscossione dei canoni – Modalità e termini di pagamento.....	19
Art. 34 - Affrancazione passi carrabili - Cancellazione canone.....	19
Art. 35 Accertamenti, sanzioni, riscossione coattiva e rimborsi.....	20
Art. 36 - Entrata in vigore del presente regolamento.....	20

## **TITOLO IV.....21**

### **ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE.....22**

<b>ALLEGATO B – Norme tecniche .....</b>	<b>23</b>
Opere soggette a concessione, autorizzazione e Nulla-Osta .....	23
Condizioni e durata .....	24
Accessi diramazioni e recinzioni .....	24
Condutture longitudinali e trasversali aeree .....	25
Muri di sostegno.....	25
Recinzioni .....	26
Occupazione permanente suolo (camerette, pozzetti Telecom-cabine Enel-installazione antenne telefonia installazione edicole, pensiline, ecc.) .....	26
Occupazione temporanea (attività edilizia quali ponteggi, banchi per la vendita ambulante, ecc.) .....	26
Impianti per la distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi .....	26
Stazioni di servizio su strade a due corsie – tipologia .....	27
Stazioni di rifornimento senza gasolio – tipologia .....	28
Impianti pubblicitari .....	28

### **Allegato C – DISEGNI ESEMPLIFICATIVI.....32**

Tavola 01 - Sede stradale a livello di campagna.....	32
Tavola 02 - Sede stradale in rilevato con scarpata naturale.....	33
Tavola 03 - Sede stradale in trincea con scarpata naturale e in muratura.....	34
Tavola 04 - Sede stradale a livello di campagna e rilevato con scarpata naturale .....	35
Tavola 05 - Sede stradale a livello di campagna e in trincea con scarpata naturale .....	36
Tavola 06 - Sede stradale in rilevato e in trincea con scarpata naturale .....	37
Tavola 07 – Fasce di rispetto lungo il lato interno di curve con raggio non superiore a 250 m .....	38
Tavola 08 – Fasce di rispetto in corrispondenza delle intersezioni a raso .....	39
Tavola 09 – Fasce di rispetto per piantumazioni alberi o piantagioni legnose che a completamento del ciclo vegetativo raggiungono altezze inferiori o superiori a ml 6.00 .....	40
Tavola 10 – Fasce di rispetto in rettilineo ed in curva con R>250m per piantagioni di specie legnose che a completamento del ciclo vegetativo non superano l'altezza di 1 o 3 m.....	41
Tavola 11 – Fasce di rispetto per siepi o recinzioni di altezza non superiore a 1 m.....	42
Tavola 12 – Sezione tipo di percorrenza e/o attraversamento del piano viabile.....	43
Tavola 13 – Passi Carrabili.....	44

# **TITOLO 1**

## **NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Istituzione del Canone**

1. A norma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 23 e 27 del D. Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e del Regolamento Regionale n° 41/R del 2 agosto 2004, è istituito il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
2. A norma dell'art. 23 del Codice della Strada e del collegato art. 53 del Regolamento di attuazione dello stesso è istituito il corrispettivo dovuto per il rilascio di autorizzazioni per la esposizione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista dalla viabilità di competenza.

### **Art. 2 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n° 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e in particolare le procedure per di rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione e autorizzazione relative a:

- a)* occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
- b)* occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- c)* occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- d)* occupazioni con impianti pubblicitari posti lungo e in vista della viabilità di competenza;
- e)* occupazioni con impianti di distribuzione carburanti;
- f)* occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

nonché per quanto riguarda:

- g)* le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- h)* i criteri di determinazione del canone
- i)* le agevolazioni speciali applicabili e le esclusioni;
- j)* le modalità e termini per il pagamento del canone;
- k)* la procedura di contestazione per omesso o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- l)* i rimborsi e le relative procedure.

2. Per quanto riguarda la tutela delle strade e le relative sanzioni si fa riferimento al D.L.vo 30/4/92, N° 285- Nuovo Codice della Strada ed al D.P.R. 16/12/92, n° 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive integrazioni e modificazioni.

### **Art. 3 – Tipologia delle occupazioni**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile la cui durata, risultante dal provvedimento autorizzativo, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni
3. Sono temporanee le occupazioni, comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata, risultante dal provvedimento autorizzativo, inferiore all'anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, facendo

salva la facoltà del Responsabile del procedimento concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

4. Le occupazioni non autorizzate, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono assoggettate alle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

#### **Art. 4 – Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Provincia di Pistoia, nonché sui tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituitesi nei modi e termini di legge.

2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, compresi impianti, condutture e cavi e la esposizione di impianti pubblicitari.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano aree comunali – e pertanto restano esclusi - i tratti di strade provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art.2, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992.

4. Per i tratti di strade provinciali e/o regionali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992, il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione è di competenza del Comune previa acquisizione del Nulla-Osta tecnico della Provincia proprietaria della strada.

#### **Art. 5 - Soggetti obbligati al pagamento del canone**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero dal proprietario della particella catastale sulla quale insiste l'occupazione.

2. In caso di contitolarità della concessione, oppure della proprietà della particella catastale sulla quale insiste l'occupazione, il canone è dovuto in via solidale.

#### **Art. 6 - Opere ed attività soggette a concessione, autorizzazione, nullaosta tecnico.**

1. Per concessione, di cui all'art.28 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 – Nuovo Codice della Strada, si intende il provvedimento destinato ad attribuire sia a persone fisiche che giuridiche facoltà inerenti a diritti della Provincia. Sono pertanto soggette a concessione tutte le opere che comportano uso, modifica o comunque occupazione di suolo appartenente alla strada e sue pertinenze come attraversamenti e percorrenze stradali di qualsiasi lunghezza, sotterranei ed aerei, con conduttore di qualsiasi tipo interessanti la carreggiata, le banchine, le zanelle, le fosse laterali e le scarpate.

2. Per autorizzazione, di cui all'art.22 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 – Nuovo Codice della Strada, si intende il provvedimento destinato a consentire sia a persone fisiche che giuridiche l'esercizio di un suo diritto previa una valutazione tecnico-discrezionale in funzione preventiva del Responsabile del procedimento circa la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge. Sono pertanto soggetti ad autorizzazione le seguenti opere ed attività se effettuate in proprietà privata ma all'interno della fascia di rispetto stradale, ed in particolare a titolo esemplificativo:

- a) apertura o modifica di passi di accesso;
- b) tombatura di fosse laterali;
- c) piantumazioni di qualsiasi tipo;
- d) realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
- e) installazione di mezzi pubblicitari;

3. Sono altresì soggette a concessione le occupazioni temporanee di suolo pubblico a qualsiasi titolo effettuate e cioè occupazioni per cantieri stradali e occupazioni connesse al commercio e allo spettacolo in forma itinerante.

4. Per nulla-osta si intende l'atto con cui un'autorità amministrativa dichiara di non avere osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità.

5. Nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione sia di competenza del Comune in quanto relativo ad attività effettuate all'interno dei centri abitati di cui all'art.4 del D.L.vo 30/4/92, N° 285 -Nuovo Codice della Strada, alla Provincia compete soltanto il rilascio del nulla-osta ovvero quanto previsto dall'art.67 del DPR n.495/1992.

6. Il Nulla Osta e' altresì rilasciato per gli ampliamenti e le costruzioni, fuori dei centri abitati, compatibili con il disposto dall'art.26. comma 2, del D.P.R. 16/12/92, N° 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 26/4/93. N° 147.

7. Sulle tratte di strade provinciali interne ad abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è del comune di appartenenza previo nullaosta tecnico rilasciato con le stesse modalità di cui al precedente capoverso.

8. Il nulla-osta dovrà essere richiesto a questo Ente dai Comuni interessati ai quali i cittadini avranno presentato le relative istanze.

## **TITOLO 2**

### **PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI POSTI LUNGO ED IN VISTA DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA.**

#### **Art. 8 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione - Istruttoria**

1. Le occupazioni disciplinate dal presente Regolamento anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.

2. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione è disciplinato dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. e dal vigente regolamento della Provincia per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 316 del 17.11.2011, e deve concludersi nei termini previsti dalla medesima Legge, i quali decorrono dalla data di assunzione della richiesta al protocollo generale della Provincia.

3. Il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni è comunque subordinato al pagamento anticipato dell'importo relativo al periodo di utilizzo, frazionato in dodicesimi, nel caso di rilascio entro l'anno corrente di una nuova concessione/autorizzazione, oltre all'eventuale deposito cauzionale, e alle spese di istruttoria.

4. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione, saranno contenute le condizioni e le prescrizioni per l'esecuzione delle opere.

#### **Art. 9 - Contenuto della domanda di concessione o autorizzazione**

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare domanda redatta su apposito modello predisposto dal Servizio Manutenzione Strade e messo a disposizione anche on line sul sito istituzionale dell'Ente in conformità alle norme sull'imposta di bollo, alla competente Provincia.

2. La domanda deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente e di eventuali comproprietari;

b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, deve essere indicata la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;

c) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione, con indicazione esatta della strada regionale o provinciale interessata, progressiva chilometrica, lato, nonché la relativa particella catastale sulla quale insisterà l'occupazione;

d) misura espressa in metri quadrati o lineari dell'occupazione;

- e) l'altezza del suolo o la profondità della superficie interessata è da considerarsi occupazione di spazio sopra o sottostante il suolo pubblico;
- f) durata dell'occupazione;
- g) motivi e modalità d'uso dell'occupazione;
- h) descrizione dettagliata dell'opera da eseguire;
- i) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente regolamento, comprese le parti attuative allegate e parte integrante dello stesso;
- j) esistenza di eventuali servitù a favore di terzi;
- k) ricevuta comprovante il versamento delle spese d'istruttoria e/o sopralluogo;
- l) dichiarazione del richiedente ed eventuali comproprietari che individuino il corretto soggetto (fino ad un massimo di 6) al quale intestare l'occupazione ed il relativo canone se dovuto.

3. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata, per ciascuna tipologia di occupazione, dalle norme tecniche, allegato C, parte integrante per presente Regolamento.

4. In caso di più domande per l'occupazione della stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce titolo preferenziale; per l'occupazione dello spazio antistante negozi, è titolo preferenziale la richiesta da parte dei titolari del negozio.

5. Il richiedente è inoltre tenuto ad integrare l'istruttoria e se richiesto dal Tecnico del Servizio a fornire tutti i dati necessari ed opportuni ai fini dell'esame della domanda, nonché a prestare idonea garanzia per particolari tipologie di lavori.

6. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il versamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art.405 del D.P.R. 16/12/92, N° 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (diritti di istruttoria). L'importo corrisposto per diritti di istruttoria non è rimborsabile in caso di diniego e/o rinuncia. L'importo sarà aggiornato ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale accertata dell'indice dei prezzi al consumo (FOI).

### **Art. 10 - Condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione**

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente di:

- a) versamento all'atto della presentazione della domanda degli oneri a titolo di spese d'istruttoria e/o sopralluogo in relazione al tipo di occupazione;
- b) versamento degli oneri per il rilascio di eventuale apposito cartello segnaletico per gli accessi, se richiesto;
- c) dell'eventuale deposito cauzionale di cui al successivo art. 11;
- d) versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti;
- e) presentazione di marca da bollo da applicarsi sull'originale del provvedimento, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

2. Unitamente al provvedimento di concessione o autorizzazione verrà consegnato al richiedente eventuale apposito cartello segnaletico, contenente gli estremi del provvedimento medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

3. Per quanto attiene gli impianti pubblicitari è obbligo del concessionario fissare, in modo permanente, una targhetta facilmente accessibile, con le indicazioni specificate nell'allegato C Norme Tecniche.

4. Qualora l'istruttoria di cui sopra venga espletata tramite tecnico incaricato dall'istante, è necessaria la delega da parte del richiedente stesso, utilizzando apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

### **Art. 11 – Oneri per il rilascio degli atti e deposito cauzionale**

1. Il rilascio, il rinnovo o la variante di provvedimenti oggetto del presente regolamento prevede il pagamento delle spese di istruttoria e/o di sopralluogo, secondo gli importi deliberati dalla Provincia in vigore al momento di presentazione della domanda, oltre alle spese relative al rilascio della targa segnaletica di cui al precedente art. 10.

2. Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 285/1992, per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione, concessione, nulla-osta, rinnovi, sopralluoghi tecnici e variazioni i richiedenti dovranno corrispondere anticipatamente alla Provincia di Pistoia l'importo indicato nella tabella sottostante:

<b>Permesso</b>	<b>Senza sopralluogo</b>	<b>Con sopralluogo</b>
Autorizzazione	€ 66,10	€ 116,10
Nulla Osta	€ 66,10	€ 116,10
Rinnovi	€ 33,05	€ 83,05
Sopralluogo tecnico, anche d'Ufficio	-	€ 50,00
Variazioni (es: messaggi pubblicitari, volture, accertamenti, etc)	€ 15,00	€ 65,00

3. In caso di diniego del provvedimento, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione degli oneri versati a titolo di spese d'istruttoria.

4. Per tipologie di concessione o autorizzazione che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo è dovuta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero in denaro o con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso. Fatti salvi gli interventi di cui all'art. 93 comma 1 e 2 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

5. L'ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dal Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La restituzione della cauzione o lo svincolo della polizza fidejussoria avverrà solo a seguito di esito positivo della relazione di collaudo o di attestazione di Regolare Esecuzione delle opere realizzate e comunque dopo la scadenza del termine previsto dal disciplinare di concessione per lo svincolo della cauzione stessa.

6. Dal deposito cauzionale sono esonerati i richiedenti la concessione di opere o attività la cui eventuale rimessa in pristino comporti una spesa valutabile inferiore a € 1000,00.

### **Art. 12 – Contenuto della concessione, autorizzazione, nulla-osta**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a) elementi identificativi del titolare o titolari, la residenza anagrafica, il domicilio, la sede sociale e amministrativa;
- b) codice fiscale o partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA e al REA ;
- c) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri quadri o lineari;
- d) durata della concessione, con indicazione del termine iniziale e finale;
- e) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione ed al cui rispetto la concessione o autorizzazione è subordinata;
- f) espressa riserva che la Provincia non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- g) determinazione del canone, sua decorrenza e modalità di pagamento;
- h) obblighi del titolare del provvedimento.

2. La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse. La validità delle concessioni per occupazioni che interessano strade di competenza regionale e provinciale può determinarsi in massimo 29 anni, secondo quanto disposto all'Art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le autorizzazioni/concessioni per mezzi pubblicitari hanno validità per un periodo di



anni 3 (tre) ed è rinnovabile secondo quanto stabilito all'art. 52, comma 6, del regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

3. L'autorità competente può modificare il provvedimento rilasciato in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere ad alcun indennizzo.

### **Art. 13 - Condizioni per la realizzazione delle opere**

1. Oltre alle condizioni speciali contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si intendono sempre richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle leggi sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e sulle assicurazioni sociali, nonché del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo, ed infine del presente Regolamento.

### **Art. 14 - Obblighi del titolare del provvedimento**

1. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il titolare della concessione o autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta del Tecnico incaricato del Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Pistoia, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.

3. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane sempre a carico del concessionario. In particolare tutti i manufatti installati nella carreggiata, banchina e pertinenze stradali dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza rispondendo il concessionario di ogni danno a terzi determinato dalla mancata manutenzione.

4. Le opere oggetto della concessione o autorizzazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dalla Provincia.

5. Il titolare del provvedimento di concessione ha inoltre l'obbligo di:

- a) esibire il provvedimento di concessione all'ufficio preposto al controllo;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) esporre l'eventuale cartello segnaletico;
- d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- e) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione in caso di rinuncia, disdetta anticipata, revoca o decadenza del provvedimento stesso;
- f) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell'occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate;
- g) comunicare tempestivamente al Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Pistoia ogni variazione di residenza o domicilio;
- h) comunicare l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione del provvedimento e del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità competente al fine di ottenere un duplicato a proprie spese;
- i) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.

6. Ove ne ravvisi la necessità la Provincia concedente si riserva di eseguire direttamente, o attraverso imprese di fiducia, lavori che comportino la manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, previo deposito dell'importo presunto dei lavori e salvo successivo conguaglio da parte del richiedente la concessione.

## **Art. 15 - Titolari  della concessione: successione e subentro**

1. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione   strettamente personale e viene rilasciato unicamente alla propriet  dell'area su cui insiste l'occupazione; ne   pertanto vietata la cessione a qualsiasi titolo.
2. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione per gli impianti pubblicitari viene rilasciato al proprietario dell'impianto; nel caso di gruppi di preinsegne, di cui all'art. 48, comma 3 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, devono costituire oggetto di unica autorizzazione.
3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di propriet  o detenzione di un immobile o di titolarit  di un'attivit  ai quali   collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servit  di pubblico passaggio, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione gi  esistente dovr  produrre apposita domanda di voltura entro 120 giorni dalla data dell'atto di trasferimento.
4. Nel caso di variazione di titolarit  della concessione/autorizzazione ove siano previste modifiche alle opere assentite, chi subentra   tenuto a presentare nuova domanda di concessione al Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Pistoia.
5. Il nuovo titolare della concessione sar  tenuto a corrispondere il canone, se dovuto, a partire dal 1  gennaio dell'anno successivo all'acquisizione dell'effettiva propriet  del bene oggetto del canone. Fino a tale data il pagamento rester  a carico del precedente titolare.
6. Il subentrante nelle occupazioni temporanee   tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subentro nell'eventualit  che il precedente titolare non abbia gi  provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
7. In caso di passaggio della titolarit  (compravendite, successioni) ed in assenza di richiesta di lavori di modifica dell'oggetto della concessione /autorizzazione permanente, chi subentra non   tenuto a presentare elaborati grafici, ma   tenuto a presentare apposita domanda di volturazione utilizzando la modulistica adottata dall'amministrazione, e reperibile sul sito istituzionale della Provincia. Il subentrante, sia che la sua titolarit  derivi da atto di compravendita, successione od altro,   tenuto al pagamento dei canoni, anche pregressi, qualora da documentazione in possesso di questa Provincia di Pistoia tale annualit  possano essere riferito allo stesso soggetto in qualit  di proprietario, cos  come previsto dall'art 33 del presente Regolamento.
8. In caso di variazione della titolarit  della concessione/autorizzazione a seguito di istanza presentata dagli stessi e conseguente frazionamento fra pi  comproprietari, le percentuali di possesso di ogni singolo proprietario, sulle basi delle quali verr  calcolato il canone, devono essere comunicate dagli interessati e qualora si verifichi la condizione in cui il frazionamento risultante comportasse percentuali di possesso non intere, le stesse dovranno essere arrotondate dai richiedenti.
9. Il Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Pistoia si riserva, in caso di mancata comunicazione di variazione della titolarit  dell'occupazione, di provvedere ai dovuti accertamenti necessari al fine di individuare la titolarit  della stessa, e, oltre ad effettuare le dovute volturazioni d'Ufficio, quantificando anche gli importi dei canoni eventualmente dovuti.
10. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi   soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da   25,00 ad   ,00 ex art. 7-bis Legge 267/2000 e s.m.i..

## **Art. 16 - Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione pu , prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo.
2. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le relative domande dovranno essere prodotte almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in essere. Il rinnovo dell'autorizzazione o del nulla-osta per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con cantieri di lavoro, sia edili che stradali, rimanendo invariate tutte le condizioni originarie, pu  essere effettuato, per un periodo di tempo non superiore a quello iniziale, con il semplice pagamento del relativo canone occupazione temporanea suolo pubblico, e per una sola volta prima della scadenza del periodo concesso originariamente.
3. Qualora siano intervenute variazioni rispetto a quanto concesso o autorizzato originariamente, dovr  essere presentata una nuova domanda.

### **Art. 17 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione**

1. Il Responsabile del procedimento può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse con particolare riferimento alla sicurezza stradale.
2. Il provvedimento di revoca della concessione/autorizzazione sarà tempestivamente notificato al titolare unitamente alla intimazione di ripristino dei luoghi, nel rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento stesso.
3. In caso di mancata effettuazione delle opere di ripristino nei termini prescritti, il Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Pistoia provvederà d'ufficio secondo quanto disposto dal Titolo VI capo I art. 211 del D.L.vo 30/4/92, N° 285 -Nuovo Codice della Strada

### **Art. 18 - Rinuncia all'occupazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta al Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Pistoia che ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.
2. La rinuncia all'occupazione, realizzata o meno, non dà comunque diritto al rimborso degli oneri versati per istruttoria e sopralluogo né dà luogo a riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Nel caso in cui la rinuncia avvenga prima della data d'inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale dello stesso ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale.

### **Art. 19 - Decadenza della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:
  - a) mancato ritiro del provvedimento entro 60 gg. dalla data di rilascio;
  - b) reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti;
  - c) mancato pagamento del canone reiterato per almeno 2 annualità;
  - d) uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti;
  - e) perdita dei requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. Nei casi previsti dal comma primo, lettere b) c) d) e) del presente articolo, la decadenza è dichiarata con provvedimento adottato dal Responsabile del procedimento che ha emanato l'atto e notificato all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell'originale del provvedimento e dell'eventuale cartello segnaletico. Le spese di rimessa in pristino sono totalmente a carico del titolare della concessione/autorizzazione.

### **Art. 20 - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza**

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria. Sono ammessi pertanto interventi di riparazione a condutture di acqua, gas, a linee elettriche e telefoniche e tutte quelle riparazioni a eventuali situazioni che possano costituire minaccia per la pubblica incolumità.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e sgg. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta dell'occupazione effettuata usando il modello "Interventi urgenti" allegato al presente regolamento contenente i seguenti dati:
    - generalità o ragione sociale di chi è responsabile dell'impianto o costruzione;
    - generalità del tecnico responsabile dei lavori;
    - nome esatto della strada provinciale o regionale interessata, chilometrica e lato;
    - descrizione della tipologia dell'intervento;
  - c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro cinque giorni naturali e consecutivi dall'inizio dell'occupazione. Detti interventi sono assoggettati al pagamento del canone di occupazione nella misura annualmente stabilita, oltre agli oneri per diritti di istruttoria se dovuti.
3. Su richiesta delle società erogatrici, al fine di snellire le procedure, è possibile concedere un'autorizzazione preventiva di anni 1 (uno) per gli interventi urgenti di riparazione nonché per nuovi allacciamenti, previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti sia economici che sotto il profilo delle responsabilità. Il pagamento degli interventi suddetti è previsto a consuntivo con cadenza annuale.
4. Previa sottoscrizione di convenzione di cui al comma precedente, le società erogatrici di servizi, che debbano effettuare un intervento di riparazione che abbia effettivo carattere di urgenza, sono tenute a dare preventiva comunicazione tramite posta elettronica certificata ([provincia.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:provincia.pistoia@postacert.toscana.it)) al Responsabile del procedimento.
5. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi che perverranno a questa Provincia attraverso altri mezzi in data successiva all'efficacia del presente regolamento non saranno ritenute ammissibili.
6. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ex art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, ferme restando l'applicazione anche delle sanzioni conseguenti il mancato rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 285/1992.<sup>1</sup>

## **Art. 21 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 20 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo e, qualora non sia in alcun modo possibile accertare la decorrenza delle stesse, si presumono effettuate a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate.
3. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.
5. Ai responsabili delle occupazioni abusive, previa contestazione della violazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, è assegnato il termine fissato dalla legge per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà

<sup>1</sup> 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (comma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

6. Per la cessazione delle occupazioni abusive la Provincia ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile (condizione giuridica del demanio pubblico).

7. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

### **TITOLO III**

#### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

##### **Art. 22 - Definizione del canone - Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. Il canone di cui al presente regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
2. Il proprietario dell'area sulla quale insiste l'occupazione è obbligato, in solido, con il titolare della concessione, autorizzazione o nulla osta, al pagamento del canone di cui al presente Regolamento, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo provvedimento amministrativo.
3. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione. Ove l'occupazione venga posta in essere materialmente da una pluralità di soggetti, fino ad un massimo di sei, il canone, su richiesta potrà essere frazionato; oltre sei soggetti il canone non sarà frazionato ma dovrà essere indicato un rappresentante unico per il pagamento dello stesso.

##### **Art. 23 - Canone di concessione e criteri per la determinazione della tariffa di base del canone**

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche, oppure private ad uso pubblico, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa: tale canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
2. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come stabilito dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile della Provincia.
3. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.

La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
- b) entità della superficie occupata;
- c) entità superficie esposta (per impianti pubblicitari)
- d) durata dell'occupazione;
- e) tipologia della concessione;

##### **Art. 24 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini della determinazione del canone, la rete stradale di competenza provinciale, le aree e gli spazi pubblici sono suddivisi in due categorie secondo l'allegato elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche.

##### **Art. 25 - Criteri di misurazione delle aree soggette a canone**

1. Ai fini dell'applicazione del canone tutte le misure di superficie o lineari come di seguito determinate, sono arrotondate all'unità superiore.
  - a) ACCESSI CARRABILI: profondità convenzionale di mt. 1,00 – larghezza come da richiesta ovvero come da luce di eventuali aperture o larghezze di vie di accesso, misurate in corrispondenza del confine della

- proprietà demaniale.
- b) **TOMBATURA DI FOSSA STRADALE:** superficie effettiva occupata data dal prodotto della lunghezza per la larghezza dell'occupazione.
- c) **CONDUTTURE SOTTERRANEE PER IMPIANTI PRIVATI:** lunghezza in metri lineari.
- d) **CONDUTTURE AEREE:** lunghezza in metri lineari
- e) **INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE:** superficie di proiezione in pianta arrotondata a mq 1 minimo.
- f) **STRUTTURE FISSE AL SUOLO O TEMPORANEE, EFFETTUATE PER ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE:** area del suolo pubblico occupato.
- g) **CANTIERI PER LAVORI DI PERCORRENZA SOTTERRANEA:**  
Si considera una superficie di occupazione pari ad una larghezza media del cantiere di lavoro di mt. 3,00 ed una lunghezza di mt. 20,00 al giorno (una sola volta - compreso il cantiere per i ripristini), salvo diversa indicazione dei tempi di esecuzione che il richiedente è tenuto a dichiarare sulla domanda di autorizzazione;
- h) **CANTIERI PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO A SERVIZI O PER OPERE DI CUI ALL'ART.4:** mq. 20,00;
- i) **CANTIERI PER ATTRAVERSAMENTI AEREI O SOTTERRANEI:** larghezza minima m.3,00 -lunghezza massima m.10;
- j) **INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE O PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE:** area effettivamente occupata per lo svolgimento delle manifestazioni;
- k) **IMPALCATURE, PONTEGGI E DEPOSITI DI MATERIALE PER CANTIERI EDILI:** area del suolo pubblico occupato.

### **Art. 26 - Determinazione della tariffa**

1. **Occupazioni temporanee:**

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

	strade I categoria	strade II categoria
Occupazione del suolo	€ 2,06	€ 1,54
Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo	€ 1,03	€ 0,51

La durata delle occupazioni temporanee viene misurata in giorni interi, con arrotondamento in eccesso per le frazioni.

2. **Occupazioni permanenti:**

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1; pertanto le tariffe risultano le seguenti:

	strade I categoria	strade II categoria
Occupazione del suolo	€ 0,20	€ 0,15
Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo	€ 0,10	€ 0,05

3. Le tariffe base ed i coefficienti di cui al presente articolo potranno essere modificate con Decreto del Presidente, da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ed entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Con il medesimo atto verranno rivalutate annualmente le tariffe base di cui al presente articolo in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **Art. 27 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 26 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo Art. 28 per

ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,05 e superiore a 1,50.

Tabella coefficienti di valutazione economica

Tipologia di Occupazione Categoria	Coefficienti
1) Occupazione suolo pubblico realizzata con manufatti infissi al suolo	0,50
2) accessi carrabili e tombatura di fossa stradale	0,25
3) area di rispetto convenzionale per accesso carrabile	0,05
4) spazi soprastanti o sottostanti	0,50
5) impianti pubblicitari – aree pubbliche	1,00
6) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli per vendita diretta dei loro prodotti e da pubblici esercizi	0,20
7) commercio in forma itinerante	0,20
8) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri, girovaghi, ecc e per finalità politiche, istituzionali, culturali e sportive	0,20
9) impalcature, ponteggi e deposito di materiali per l'attività edilizia	0,40
10) occupazione suolo pubblico per cantieri lungo le strade	0,50
11) cavi, condutture ed impianti di privati	0,10

## Art. 28 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

### 1. Occupazione suolo pubblico. Definizione

Per occupazione suolo pubblico si intende quella realizzata con manufatti o strutture fisse al suolo, disciplinate dalle successive lettere a), b), c) e d); il canone verrà applicato annualmente sulla superficie occupata calcolata in mq.

#### A) Accessi carrabili. Definizione

1. Sono considerati accessi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Si ha un accesso carrabile ai sensi del Nuovo Codice della Strada quando:
  - a. è stata rilasciata apposita autorizzazione amministrativa a persone fisiche o giuridiche che intendano aprire un accesso carrabile sulla pubblica via; tale autorizzazione è rilasciata dall'ente proprietario della strada;
  - b. è stato esposto l'apposito segnale previsto dall'art. 120 Reg., comma 1° lett. e), che oltre al simbolo del divieto di sosta e alla scritta "passo carrabile" deve indicare, pena la sua inefficacia, l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, nonché il numero della stessa e l'anno del rilascio.
3. Ai sensi del 3° comma dell'art.22 del Nuovo Codice della Strada, tale segnale di "passo carrabile" è obbligatorio per tutti gli accessi sulle strade della Provincia di Pistoia ubicati fuori dei centri abitati dei comuni, indipendentemente dal fatto che essi siano soggetti o meno al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP).
4. Su espressa richiesta degli interessati può essere concessa un'area di rispetto, prospiciente il passo carrabile nella misura "convenzionale" di mq 20,00, anch'essa soggetta a canone.
5. La superficie dell'accesso carrabile è quella risultante dal relativo atto di autorizzazione come stabilito dal precedente art. 12.
6. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile, può essere avanzata richiesta al Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Pistoia di abolizione dello stesso. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
7. Non sono soggetti al canone gli accessi carrabili per i quali sia avvenuta l'affrancazione del medesimo.

## **B) Tombatura di fossa stradale.**

1. Per tombatura di fossa stradale si intende quel manufatto che copre una fossa stradale allo scopo di consentire la realizzazione di corsie di accelerazione o di decelerazione per immissione nella sede stradale o in uscita da quest'ultima.

## **C) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, si tiene conto dell'art. 18 della legge n°448 del 23/12/1999 (Legge Finanziaria).<sup>2</sup>

2. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla proiezione in pianta la cui superficie viene valutata con arrotondamento all'unità superiore.

## **D) Occupazioni distributori di carburante**

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base dell'ampiezza del fronte dell'impianto, della superficie demaniale occupata e dei servizi offerti sia alla persona che al mezzo.

## **2. Occupazione temporanea di suolo pubblico. Definizione**

1. Per occupazione temporanea di suolo pubblico si intende quella realizzata con manufatti o strutture temporanee appoggiate al suolo, con particolare riferimento a:

### **A) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

1. Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al punto 1, lettera A), comma 4), del presente Art. . È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

### **B) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.**

1. La superficie occupata viene calcolata in mq/giorno.

### **C) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive.**

1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie occupata viene calcolata in mq/giorno.

2. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

---

<sup>2</sup> [...] 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; "[...]"



## **D) Occupazioni con impalcature, ponteggi e depositi di materiali per l'esercizio dell'attività edilizia**

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero la superficie di suolo pubblico circoscritta dalla recinzione di cantiere ove esistente. Il canone verrà applicato giornalmente sulla superficie occupata calcolata in mq./giorno.

### **Art. 29 - Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

#### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La tariffa T di cui all'art. 27 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica CE di cui alla tabella dell'art. 30 e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per 365 giorni (un anno).

#### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa T prevista al giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 26 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica CE di cui alla tabella dell'art. 29. L'importo così ottenuto va moltiplicato per i giorni di occupazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari di occupazione.

### **Art. 30 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Ai sensi dell'art. 18 della Legge n° 448 del 23/12/1999 (Legge Finanziaria 2000), per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi, condutture soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., il canone annuo è determinato forfettariamente come segue:

a) Per le occupazioni del territorio comunale è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa riferita alle sotto indicate classi di comuni:

I. Fino a 20.000 abitanti, € 1,31 per utenza;

II. Oltre 20.000 abitanti, € 1,11 per utenza;

b) Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

2. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun Comune o Provincia non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

3. Gli importi di cui al numero 1) devono essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e lo stesso numero dovrà essere comunicato, dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi prima della scadenza di cui al successivo comma, al Servizio Manutenzione Strade a mezzo PEC all'indirizzo : [provincia.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:provincia.pistoia@postacert.toscana.it).

5. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia, indicando come causale, l'indicazione del presente articolo.

6. Il responsabile dell'entrata dovrà provvedere in data successiva a quella indicata al precedente comma 5 e comunque non oltre la fine dell'anno solare, alla verifica del numero delle utenze indicate dagli enti gestori di servizio e dei corrispettivi versati.

7. Il Servizio Manutenzione Strade, inoltre, si riserva la facoltà di non rilasciare **nuove** autorizzazioni/concessioni agli enti gestori di servizio, qualora venga accertato il mancato versamento dei canoni dovuti dagli stessi enti. Potrà quindi essere richiesta la necessaria regolarizzazione dei canoni dovuti mediante versamento degli importi ancora in sospeso, in seguito alla quale si potrà procedere così al rilascio di

nuove eventuali autorizzazioni o concessioni. Tutto quanto sopra fatti salvi interventi di manutenzione delle occupazioni già preesistenti.

### **Art. 31 – Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'Art. 30 del presente regolamento, è ridotto dell'80%:
  - c) per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali;
  - d) per le occupazioni realizzate per finalità culturali;
  - e) per le occupazioni realizzate per finalità sportive;
  - f) per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc.-
2. Il canone, di cui all'art.30, per le occupazioni od installazioni di impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia e per cantieri lungo le strade ed impianti pubblicitari provvisori, è ridotto dal 50% in caso di occupazioni con durata non inferiore a 15 giorni.
3. Per gli accessi carrabili con superficie superiore a mq.6,00 il canone, di cui all'art.30, per la parte eccedente i 6 mq., è ridotto del 70% a condizione che l'area venga resa disponibile per uso pubblico.

### **Art. 32 – Esenzioni del canone**

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazione:
  - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22.12.86, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive e/o effettuate anche da Ditte appaltatrici di lavori per conto degli enti soprarichiamati della Provincia di Pistoia, previa comunicazione, da parte dell'ufficio competente, all'ufficio concessioni, con indicazione dell'ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell'appalto. Il versamento del canone è dovuto, pertanto, per ogni ulteriore periodo di tempo oltre il termine naturale di esecuzione dei lavori risultante dal capitolato speciale d'appalto.
  - b) tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere. L'esenzione non è applicabile alle occupazioni elencate che contengano indicazioni di pubblicità.
  - c) occupazioni effettuate da Enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
  - d) accessi e passi carrabili per i quali non è prevista alcuna occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche;
  - e) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnati, e le occupazioni permanenti relative a tabelle, cartelli di fermata, pensiline etc. L'esenzione non è applicabile alle occupazioni relative a tabelle relative a orari ed indicazioni di servizi pubblici di trasporto e paline di fermata, a condizione che contengano messaggi pubblicitari.
  - f) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - g) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla provincia al termine della concessione medesima;
  - h) innesti o gli allacci a pubblici servizi, compresi eventuali pozzetti di derivazione;
  - i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminosi e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
  - j) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività;
  - k) occupazioni effettuate per il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - l) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente assentiti mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di appartenenza e non

- siano destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico;
- m) occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'art.44 comma 11 del Decreto Legislativo n°507/93 e legislazione precedente.
  - n) accessi carrabili destinati a soggetti diversamente abili che presentino copia conforme (o autenticata) del contrassegno invalidi previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni; La richiesta comprensiva della documentazione necessaria deve essere presentata entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si è acquisito il requisito per l'esenzione che parte dall'anno successivo;
  - o) accessi carrabili, oltre il primo, a servizio di terreni contigui di un'unica proprietà, per l'accesso a fondi destinati ad usi agro-silvo-pastorali, aventi una larghezza massima di mt. 3,00, con colture di tipo non intensivo o specializzate;
  - p) passi di accesso pedonali;
  - q) occupazioni realizzate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto della Provincia per il tempo e gli spazi necessari per il compimento dell'opera;
  - r) occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus, di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n°460, a condizioni che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze;
  - s) occupazioni collegate a manifestazioni, senza scopo di lucro, per finalità sociali, culturali e di promozione del territorio per le quali la Provincia, avendone condiviso gli obiettivi, abbia concesso patrocinio, tramite apposito atto del Presidente.
  - t) segnaletica prevista dall'art. 134, comma 1 lettera a) e d) ed art. 136, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada a condizione che non contenga alcuna forma di messaggio pubblicitario;
  - u) segnali di territorio, aventi scopo primario di indicazione, contenenti mappe toponomastiche dei luoghi non corredata da forme di messaggi pubblicitari.

### **Art. 33 - Riscossione dei canoni – Modalità e termini di pagamento**

#### **1. OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato:

- a) anticipatamente e per l'effettivo periodo di utilizzo arrotondato al mese;
- b) in unica soluzione ed entro il 30 giugno di ogni anno, per gli anni successivi a quello del rilascio della concessione/autorizzazione permanente o in caso di accertamento d'ufficio. Entro tale data è facoltà del contribuente chiedere la rateazione del pagamento mediante tre rate scadenti l'ultimo del mese di Agosto, Ottobre e Dicembre e, nei casi in cui la bollettazione ordinaria venisse posticipata, anche le date di scadenza delle eventuali rate verranno posticipate a decorrere dal secondo mese successivo all'invio.

#### **2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato con le stesse modalità di cui al precedente punto a), al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione.

### **Art. 34 - Affrancazione passi carrabili - Cancellazione canone**

1. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili regolarmente autorizzati può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento (eventualmente anche a rate quadrimestrali come all'articolo precedente), di una somma pari a venti annualità (20) del canone vigente al momento della presentazione della domanda.

2. Nel caso in cui i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili a loro intestati, possono, previa richiesta al Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Pistoia, chiudere il passo carrabile in questione, ripristinando a proprie spese lo stato dei luoghi. Possono così ottenere la cancellazione del canone previo sopralluogo di tecnici di questa Provincia che accertino l'avvenuta rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 35 Accertamenti, sanzioni, riscossione coattiva e rimborsi**

1. Il Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Pistoia controlla gli eventuali avvisi non recapitati, forniti dai Servizi Finanziari e, effettuate le corrette modifiche tecnico/anagrafiche necessarie, provvede all'invio agli interessati delle nuove comunicazioni.
2. Il canone viene corrisposto in un'unica soluzione o frazionato in tre rate annuali come previsto al precedente art, 33 comma 1, lettera b) su richiesta del titolare dell'occupazione.
3. In caso di parziale od omesso versamento del canone, i Servizi Finanziari notificano i solleciti all'utenza, con invito, alla stessa, ad adempiere nel termine di 60 gg. dalla data di ricevimento, avvertendo che in mancanza e senza ulteriore avviso la Provincia di Pistoia intraprenderà le azioni necessarie per la riscossione coattiva del canone e della sanzione ai sensi dell'art.52, comma 6 del D.lgs. n° 446/97 mediante ingiunzione fiscale ( R.D. 639/1910) o ruolo coattivo ( Delibera , 15/2011 Corte dei conti sez. Reg. di Controllo Toscana).
4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Pistoia, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, se indebitamente versate per errore, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 2948 c.c..
5. L'istanza dovrà contenere oltre alle generalità complete del titolare, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento in fotocopia di quanto richiesto a rimborso.
6. Non si procede a riscuotere o rimborsare per somme inferiori a € 10,00, a meno che la somma non sia dovuta al frazionamento del canone richiesto dai contitolari del provvedimento di concessione-autorizzazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento.
7. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al presente regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ex art. 7-bis Legge 267/2000 e s.m.i. ferme restando l'applicazione anche delle sanzioni conseguenti il mancato rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 285/1992.

### **Art. 36 - Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2017.

## **TITOLO IV**

### **FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO I SEGUENTI ALLEGATI:**

Allegato A – Classificazione delle strade e delle aree pubbliche

Allegato B – Norme tecniche

Allegato C – Disegni esemplificativi

## **ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE**

### **(come da delibera C.P. n. 175 del 16.05.2006)**

#### **Strade di I categoria**

SR66 – Pistoiese  
SR435 – Lucchese  
SR436 – Francesca  
Rampa per la SR66  
Variante Francesca – Fossetto  
SP1 - Variante Pratese  
SP3- Mammianese  
SP5 – Montalese  
SP7 – Montale Ponte alla Trave  
SP10 – Maremmana  
SP12 – delle Cartiere  
SP14 – Francesca Nord  
SP16 – San Baronto Castelmartini  
SP18 – Lizzanese  
SP21 – Piastre Prunetta  
SP24 – Pistoia Riola dell'Acquerino  
SP26 – Camporcioni  
SP44 – Quarrata Casini  
SP47 – Tangenziale Est  
SP50 – via dei Fiori  
SP632 – Traversa di Pracchia

SP2 - Pratese  
SP4 – Traversa Valdinevole  
SP6 – Quarrata Ponte alla Trave  
SP9 - Montalbano  
SP11 – Francesca Vecchia  
SP13 – Romana  
SP15 - Buggianese  
SP17 – Pistoia Femminamorta  
SP19 – Quarrata Casalguidi  
SP22 del Porrione e del Terzo  
SP25n S.Rocco di Larciano – SR436  
SP39 – Lamporecchio Vinci  
SP45 – Circonvallazione Chiesina Uzzanese  
SP48 – via Verdi  
SP54 – Variante Chiesina Uzzanese  
SP633 – Mammianese Marlianese

#### **Strade di II categoria**

SP20 – Popiglio Fontana Vaccaia  
SP28 – Cantagrillo Biccimurri  
SP30 – di Campo  
SP32 - Nievole Avaglio Bivio di Avaglio  
SP34 - Val di Forfora  
SP36 – Bracciale di Piteglio  
SP38 – Femminamorta Calamecca  
SP41 – Pescia Uzzano  
SP43 – Pozzarello Biccimurri  
SP51 – Ponte Teglia Badi  
SP53 - Passo Zanchetto

SP27 – Cantagrillo Vergine dei Pini  
SP29 – Colligiana  
SP31 - Massa Cozzile Macchino  
SP33 – Fievole Casore Femminamorta  
SP35 – di Cerbaia  
SP37 – Cutigliano Casotti  
SP40 – della Nievole  
SP42 – Pian delle Casse Treppio  
SP49 – Castagno Casore  
SP52 – Traviano Badi

#### **Aree pubbliche**

Le aree pubbliche prospicienti le strade classificate prendono la classificazione della strada aumentata di un coefficiente moltiplicativo pari a 2.

Tutte le altre aree sono assimilate alle tariffe delle strade di prima categoria aumentate di un coefficiente moltiplicativo pari a 2.

## **ALLEGATO B - Norme tecniche**

Per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni lungo le strade regionali/provinciali, si adotteranno le norme previste dal D.L.vo 285 del 30.4.92 ( Codice della Strada) e dal D.P.R. 495 del 16.12.92 ( Regolamento di Attuazione) e successive modifiche ed integrazioni , nonché quelle ritenute opportune dai competenti Uffici della Provincia.

### **Opere soggette a concessione, autorizzazione e Nulla-Osta**

Premesso che per concessione deve intendersi il provvedimento con il quale al privato vengono attribuiti facoltà relative a diritti della Provincia di Pistoia, mentre per autorizzazione deve intendersi il provvedimento con il quale, a discrezione della Provincia di Pistoia, viene consentito al privato l'esercizio di un suo diritto, si riportano di seguito le opere soggette a tali atti.

Necessitano di preventiva concessione tutte le opere ed occupazioni, tanto provvisorie che permanenti, che comportano modifiche e occupazione di spazi ed aree pubbliche, di suolo stradale e sue pertinenze, come:

- apertura o modifica di accessi, o diramazioni;
- apertura accessi ad impianti carburanti;
- tombatura fosse laterali;
- occupazione longitudinale e trasversale del suolo stradale e sue pertinenze, sotterranea ed aerea;
- installazione di impianti pubblicitari su aree demaniali o patrimoniali della provincia.

Sono inoltre soggette a concessione le occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri stradali per posa e/o allacciamenti a reti di servizi pubblici.

Necessitano di preventiva autorizzazione opere come:

- realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
- piantumazioni di qualsiasi tipo; • installazione mezzi pubblicitari in aree private;
- scavi e depositi di qualsiasi tipo;
- occupazioni con palchi , banchi di vendita ed altro.

Necessitano di Nulla-Osta tecnico:

- ampliamenti, costruzioni o ricostruzioni, nella fascia di rispetto stradale, fuori dei centri abitati , compatibili con quanto previsto dalle norme vigenti (art.26, comma 2, D.P.R. n.495 e succ.);
- realizzazione di marciapiedi e opere similari con occupazione di suolo provinciale e pertinenze delle strade; - pensiline per attesa mezzi di linea;
- installazioni di postazioni autovelox;
- intersezioni strade comunali o vicinali di uso pubblico e lottizzazioni;
- tutte le autorizzazioni e concessioni di opere effettuate all'interno dei centri abitati di cui all'art.4 del vigente codice della strada, formalmente delimitati. Sono, ancora, soggette a comunicazione alla Provincia di Pistoia tutte le costruzioni, demolizioni, ampliamenti di fabbricati, in fregio a strade ricadenti all'interni di P.R.G. .

Si considerano permanenti le seguenti opere:

1. chioschi, edicole, casotti e simili;
2. pensiline, vetrine portanti pubblicità;
3. passi carrabili che interessino strade o marciapiedi;
4. occupazioni del suolo, sottosuolo, soprassuolo, con condutture, anche aeree, di cavi ed impianti , quali acqua, gas, energia elettrica e simili;
5. occupazioni con pali in legno, ferro o cemento e tralicci;
6. occupazione di suolo o sottosuolo di area pubblica per la costruzione di impianti per la distribuzione dei carburanti;
7. occupazione suolo e sottosuolo di area pubblica con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Si considerano occupazioni temporanee quelle la cui effettiva durata risulta inferiore ad un anno; le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, facendo salva la facoltà della Provincia di Pistoia di modificarle o revocarle per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze.

Si riassumono nelle seguenti:

1. ponteggi e recinzioni per cantieri edili e per lavori stradali e sotterranei e per deposito materiali;
2. banchi, veicoli, mostre, capannoni, stands pubblicitari;
3. tende solari per il periodo di esposizione, esposizione merci su area pubblica;
4. parchi divertimento per spettacoli viaggianti;

5. arredi, compreso recinti con piante ornamentali all'esterno di pubblici esercizi ed attività artigianali; 6. pali portainsegne, rastrelliere per biciclette, striscioni pubblicitari, locandine e simili
7. parti di tende poste a copertura dei banchi di vendite nei mercati, eccedenti le aree già occupate;
8. materiali destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al carico e scarico.

## **Condizioni e durata**

Chiunque intenda occupare, nei modi consentiti dalla Legge, aree e spazi pubblici o privati soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare domanda, in carta legale, al competente Ufficio Concessioni e Cosap. Nel disciplinare di concessione o autorizzazione, sono fissate le condizioni e le norme alle quali si intende subordinato il provvedimento, nonché la durata dello stesso ed l'ammontare del canone. Le condizioni fissate si intendono accettate integralmente nel caso non vengano presentate opposizioni, in forma scritta, nei 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento.

La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse.

La validità delle concessioni per occupazioni di uso privato può determinarsi in massimo 29 anni.

La validità delle autorizzazioni per impianti pubblicitari è stabilita in 3 anni, dalla data del rilascio.

La validità delle occupazione del suolo per impianti di servizi pubblici viene fissata in relazione alla durata dei servizi stessi, in relazione alle leggi vigenti o agli atti di convenzione stipulati con i concessionari.

Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate salvo diritti di terzi e con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere permesse, con facoltà della della Provincia di Pistoia di apportare modifiche, imporre nuove condizioni o revocare quanto concesso ed autorizzato.

La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane, sempre, a carico del concessionario: le opere oggetto della concessione o autorizzazione, devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dalla dalla Provincia di Pistoia. L'inottemperanza alle prescrizioni impartite nel provvedimento di concessione o autorizzazione, può comportare la revoca dello stesso, sempre fatto salvo il risarcimento dei danni causati alle strade e loro pertinenze.

## **Accessi diramazioni e recinzioni**

Nel rilasciare i permessi di accesso si adatterà il criterio di assegnare un singolo accesso veicolare ad ogni proprietà; qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art.22, comma 9, del C.d.S. l'autorizzazione verrà rilasciata subordinatamente alla realizzazione delle opere particolari previste nell'art. citato. In ogni caso sono vietate aperture di accessi in corrispondenza di corsie di decelerazione e accelerazione e rampe di svincoli a livelli sfalsati. Il rilascio dell'autorizzazione per accessi ad insediamenti di qualsiasi natura è subordinata anche alla realizzazione di parcheggi. Le autorizzazioni saranno rilasciate con l'obbligo da parte dei titolari di realizzare e mantenere le opere necessarie, senza alterare le caratteristiche delle opere di presidio idraulico della strada, né le caratteristiche plano-altimetriche. Gli accessi e diramazioni dovranno essere mantenuti in modo da evitare l'apporto di materie o acque sulla sede stradale. L'apertura di nuovi accessi non viene consentita se il lotto interessato può essere servito da altra viabilità, anche interna. Dovrà, inoltre, essere garantita sufficiente visibilità, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, in relazione allo spazio di frenata necessario per la velocità massima consentita nella strada medesima.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia della zona interessata, con indicazione dell'accesso;
- estratto di mappa catastale;
- stralcio urbanistico;
- planimetria d'insieme estesa per un raggio di almeno 100 metri da ambo i lati dell'accesso;
- elaborati grafici progettuali, in scala 1:100 o 1:50. comprendenti piante e sezioni dello stato attuale e modificato, evidenziando la larghezza dell'accesso in corrispondenza del cancello, la distanza dello stesso dal confine di proprietà stradale e la regimazione delle acque;
- relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
- eventuale concessione edilizia;
- copia dell'autorizzazione precedente, in caso di modifiche;
- attestazione originale del versamento della somma richiesta per le spese di istruttoria (Diritto fisso e sopralluogo).



## Condutture longitudinali e trasversali aeree

Le condutture aeree sono soggette alle norme previste all'art.66 del D.P.R. 495 , precisando che il franco di sicurezza indicato al comma 9 , viene richiesto, per le strade regionali, di mt. 1,00, mentre l'altezza minima richiesta dal conduttore sulla strada è di mt.7,00. La Regione si riserva, attraverso le Province competenti, la facoltà di chiedere lo spostamento delle condutture secondo quanto previsto all'art.28, comma 2, del D.P.R. 285, se ne ricorrono le condizioni.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia;
- planimetri, scala adeguata, con riportato l'intero tracciato della linea aerea, con evidenziata la progressiva chilometrica di inizio e fine, la collocazione dei sostegni, gli attraversamenti e le relative progr.ve km.che;
- sezioni in corrispondenza di ciascun attraversamento da cui si possa rilevare l'altezza dei conduttori dalla quota del piano viabile e la posizione dei sostegni rispetto alla sede stradale;
- relazione tecnica, con motivazioni in caso di richiesta di deroga dalle norme di cui all'art.66;
- documentazione fotografica;
- attestazione originale del versamento della somma richiesta per le spese di istruttoria (Diritto fisso e sopralluogo).

Condutture sotterranee longitudinali e trasversali - allacciamenti

L'uso del suolo stradale e relative pertinenze con condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, gasdotti o altri impianti, viene consentita solo in caso di assoluta necessità, quando è stata riscontrata la materiale impossibilità di provvedere diversamente.

Le condutture in percorrenza dovranno essere collocate in corrispondenza delle cunette stradali e solo quando particolari condizioni lo rendano necessario potranno essere autorizzate in banchina o sotto il piano viabile.

La profondità, rispetto alla quota del piano viabile, dell'estradosso dei manufatti a protezione dei tubi, se posti sotto la carreggiata, sia negli attraversamenti che nelle percorrenze, non può essere inferiore a mt.1,00.

Gli eventuali pozzetti di ispezione, manovra o comunque di servizio dovranno essere collocati fuori della sede stradale, carreggiata e banchina, salvo documentata impossibilità.

Le condutture in attraversamento devono essere posizionate in appositi cunicoli, da realizzare di norma con lo spingitubo o microtunneling, e dimensionati in modo tale da consentire, in caso di guasti, ispezioni o sostituzioni senza manomettere la sede stradale.

La Regione/Provincia, per motivi di pubblico interesse, ha la facoltà di trasferire in altra sede le condutture e gli impianti; i termini per le modalità di esecuzione e le spese relative sono preventivamente concordate tra le parti. Tra la Regione/Provincia ed i maggiori Enti preposti alla erogazione e gestione di servizi, ENEL, TELECOM , AZIENDE GAS, ecc., possono essere stipulate convenzioni che prevedano particolari condizioni.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia;
- planimetria, scala adeguata, con riportato l'intero tracciato della percorrenza, con evidenziata la progressiva chilometrica di inizio e fine, gli attraversamenti, gli allacciamenti e le relative progr.ve km.che;
- sezioni trasversali, in scala adeguata, in numero sufficiente a rappresentare tutte le variazioni delle caratteristiche del luogo interessato dalla posa, con indicata l'esatta ubicazione dei servizi da posare, il loro numero, il diametro, la profondità, la natura delle tubazioni, la sezione di scavo da eseguire, oltre all'indicazione delle quote della strada e del terreno, inclusi i confini di proprietà stradale e la presenza di opere di presidio o d'arte;
- sezioni longitudinali, scala adeguata, per pose di servizi in attraversamento o allacciamento, con le indicazioni di cui al punto precedente, oltre alla lunghezza dell'opera da eseguire, sia in proprietà stradale che in fascia di rispetto;
- relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
- attestazione originale del versamento della somma richiesta per le spese di istruttoria (Diritto fisso e sopralluogo).

Per gli impianti di pubblica illuminazione occorre indicare la esatta progr.va km.ca di ogni singolo punto luce, con numero sufficiente di sezioni trasversali per rappresentare la variazione dello stato dei luoghi dalla quale devono risultare la distanza dei pali dal piano viabile e l'altezza degli stessi rispetto alla quota dello stesse p.v. Devono inoltre essere prodotti calcoli di verifica statica delle fondazioni e dei pali.

## Muri di sostegno

- Planimetria catastale 1:2000;
- Planimetria d'insieme, 1:200 o 1:500, con evidenziata la strada, la particella interessata dall'opera richiesta, la progressiva Km.ca di inizio della stessa e l'estesa, in ml, dell'opera da realizzare sul fronte strada;

- Il confine della proprietà e la distanza dell'opera da realizzare dal confine di proprietà stradale.
- Sezione stradale, 1:50 o 1:100, con riportata la strada ed il manufatto; per ogni variazione dei luoghi dovrà essere predisposta la sezione corrispondente;
- Elaborato grafico di eventuali opere particolari in scala adeguata;
- Calcoli statici o attestazione, se necessaria, dell'avvenuto deposito al Genio Civile;
- Titolo di proprietà;
- Documentazione fotografica;
- Relazione tecnica;
- attestazione originale del versamento della somma richiesta per le spese di istruttoria (Diritto fisso e sopralluogo).

### **Recinzioni**

- Planimetria catastale con evidenziati i confini della proprietà;
- Planimetria d'insieme, stato attuale-modificato e sovrapposto, 1:200/1:100, con indicazione della strada, progressiva Km.ca di inizio del lotto, estesa sul fronte strada della zona interessata dalla richiesta; - Sezione trasversale, stato attuale e modificato, con indicata l'altezza della recinzione e distanza della stessa dal confine di proprietà stradale;
- Presenza di eventuale accesso alla proprietà dalla strada regionale o provinciale ed autorizzazione dello stesso;
- attestazione originale del versamento della somma richiesta per le spese di istruttoria (Diritto fisso e sopralluogo).

### **Occupazione permanente suolo (camerette, pozzetti Telecom-cabine Enel-installazione antenne telefonia installazione edicole, pensiline, ecc.)**

- Planimetria catastale con indicazione dell'area della quale si chiede l'occupazione;
- Planimetria d'insieme, 1:200/1:500, con evidenziata la strada interessata, l'area da occupare e la relativa superficie e l'esatta progressiva km.ca della localizzazione;
- Sezione trasversale che rappresenti l'ubicazione del manufatto rispetto alla strada indicando la posizione dello stesso rispetto al confine stradale;
- Relazione tecnico descrittiva;
- Titolo del richiedente;
- Documentazione fotografica;
- attestazione originale del versamento della somma richiesta per le spese di istruttoria (Diritto fisso e sopralluogo).

### **Occupazione temporanea (attività edilizia quali ponteggi, banchi per la vendita ambulante, ecc.)**

- Planimetria catastale 1:2000 o 1:5000, con indicata l'ubicazione del area di cui si chiede l'occupazione ed il confine della proprietà privata;
- Planimetria d'insieme, con evidenziata la superficie di suolo pubblico di cui si chiede l'uso, l'esatta progr.va Km.ca dell'area interessata dall'intervento richiesto;
- Sezione trasversale della strada in corrispondenza dell'area richiesta con riportato il manufatto che si intende collocare e sua posizione rispetto al piano viabile;
- Periodo per il quale si chiede l'occupazione espresso in giorni;
- Documentazione fotografica;
- attestazione originale del versamento della somma richiesta per le spese di istruttoria (Diritto fisso e sopralluogo).

### **Impianti per la distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi**

Nelle more della redazione, da parte del Ministero competente, delle norme funzionali e geometriche per la costruzione dei servizi relativi alle strade, come previsto dal vigente C.d.S., per il rilascio delle concessioni per tali servizi, con il presente regolamento si adottano, in accordo con la legislazione regionale, le norme ed i criteri vigenti per le strade statali, individuando le seguenti classificazioni:

- Stazioni di servizio in fregio a strade a quattro corsie;
- Stazioni di servizio in fregio a strade a due corsie;
- Stazioni di rifornimento con o senza gasolio.

Le distanze da rispettare, sulla stessa direttrice di marcia, per la realizzazione di nuovi impianti, o per mantenere ed adeguare quelli esistenti, sono quelle indicate nella la DCR n° 359 del 26.11.1996 come modificata dalla DCG n° 99 del 29 febbraio 2000, dalla DCR n° 112 del 22.05.01, dalla DCR n° 201 del 23.12.02 e dal Regolamento d'attuazione della L.R. n° 19 del 24.03.04 approvato con DPGR n° 42/R del 02.08.04 in relazione alle classi di appartenenza dei Comuni, al numero minimo di impianti per ogni Comune ed al livello di urbanizzazione della zona in cui l'impianto ricade.

La distanza da rispettare per le singole correnti di traffico nel caso di strade a quattro corsie è stabilita in Km. 15 ai sensi di quanto previsto dall'Art. 6, co. 5 del sopracitato regolamento.

E' vietata la realizzazione di accessi per impianti carburanti:

- in corrispondenza di incroci, diramazioni o accessi di particolare importanza, a distanza minore a mt.95 (ridotta a mt.12 nei centri abitati) misurati dall'estremità dell'accesso più vicino;
- lungo tratti di strada con raggio di curvatura inferiore a mt.300;
- in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
- a distanza inferiore a mt.95 dalle tangenti di raccordi verticali (dossi) e dalle tangenti di curve di raggio uguale o minore a mt.100.

Per le strade a quattro corsie e per gli itinerari internazionali la distanza sopra indicata rimane individuata in mt. 150.

La distanza di sicurezza dall'imbocco e dall'uscita delle gallerie rimane stabilita, per la viabilità ordinaria in mt.150, e per le quattro o più corsie e itinerari internazionali in mt. 300.

Gli accessi su strada per impianti carburanti devono tassativamente essere in numero di due, intervallati da aiuola spartitraffico di lunghezza fissa ed invariabile; le dimensioni sono individuate in relazione alla tipologia dell'impianto. Sull'aiuola spartitraffico delimitata da un cordolo rialzato non possono essere impiantati segnali di qualsiasi tipo, tranne l'insegna su palo indicante il logo della società, o il totem con riportati i servizi offerti ed i prezzi praticati se trattasi di impianti unidirezionali.

E' consentita la messa a dimora di essenze vegetali a condizione che l'altezza delle stesse sia mantenuta costantemente ad un'altezza di mt. 0,70.

La distanza minima da rispettare per la ubicazione dei serbatoi interrati, come pure per i sostegni della pensilina, è di mt.3,00 dal confine della proprietà stradale. La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere, per qualità, tipo e portanza, non inferiore a quella della sede stradale adiacente; lo stesso vale per gli accessi che devono essere attestati, senza soluzione di continuità, con la carreggiata stradale.

La pavimentazione della area adibita al rifornimento sarà realizzata con materiali adeguati alle norme vigenti in materia. Dovrà essere garantita la continuità ed integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali, senza che venga alterata la sezione idraulica delle stesse.

E' vietato in ogni caso lo scarico ed il convogliamento delle acque di qualsiasi genere provenienti dall'impianto, nelle opere di presidio idraulico della strada.

E' vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia, contemporaneamente, accessi su due o più strade pubbliche.

I piazzali degli impianti devono essere recintati, con cordolo continuo, per tutto il perimetro; non è consentito che gli accessi al piazzale siano utilizzati a servizio di altre attività.

## **Stazioni di servizio su strade a due corsie – tipologia**

Gli impianti devono essere realizzati su un piazzale avente fronte su strada della lunghezza fissa ed invariabile di mt.60 ed adeguata profondità in relazione ai servizi presenti nell'area, tale da garantire le esigenze di sicurezza inerenti le manovre e le soste dei veicoli.

Gli accessi saranno di lunghezza pari a mt.15 ciascuno, intervallati da aiuola spartitraffico di mt.30.

Il ciglio verso strada dell'aiuola, di larghezza minima di mt. 0,80 e massima mt. 1,50, deve essere ubicato, di norma, a non oltre mt. 2,00 dal ciglio bitumato della strada ed in allineamento con gli arginelli stradali o con il ciglio esterno della banchina stradale.

Sul piazzale possono essere installati gli erogatori, i serbatoi, la pensilina, impianto di lavaggio, chiosco prefabbricato della superficie massima di mq. 26 compreso servizi igienici, per ricovero gestore e per attività inerenti la vendita dei carburanti e oli lubrificanti.

Tali tipologie possono essere integrate, al di là della fascia inibita alle edificazioni, D.M. 1.4.68 nr.1404, tutt'ora vigente, da locali adibiti ad officina, bar, ristoranti, motels e comunque attività connesse con l'esercizio del rifornimento rivolte sia al mezzo che alla persona.

La superficie del chiosco prefabbricato, insistente sulla fascia di rispetto, può essere aumentata di mq 2 per ogni erogatore eccedente il numero minimo per tipo di prodotto.

Stazioni di rifornimento con gasolio – tipologia Restano invariate le condizioni di cui al punto precedente; si può, però, consentire il potenziamento con gasolio, per sole autovetture, per tale categoria di impianti se ricadenti nelle traverse interne di abitati formalmente delimitate e nelle zone all'interno delle comunità montane, dove

non è possibile, per ragioni geografiche, aumentarne il fronte. Possono pertanto accedere all'impianto unicamente i mezzi inferiori ai 35 q.li. Gli erogatori del gasolio possono essere dotati unicamente di self-service a bassa portata.

### **Stazioni di rifornimento senza gasolio – tipologia**

Tali impianti, da installare unicamente sulla viabilità ordinaria, devono essere realizzati su piazzali aventi fronte su strada di lunghezza compresa tra mt. 25 e 30, con profondità adeguata, dotati di due accessi di larghezza compresa tra mt.7,50 e 10 ciascuno, intervallati da aiuola spartitraffico di lunghezza fissa ed invariabile di mt.10.

Le caratteristiche e la posizione dello spartitraffico sono le stesse di cui ai punti precedenti.

Il chiosco prefabbricato adibito all'uso precedentemente indicato, dovrà avere una superficie massima di mq.15 compresi servizi igienici. E' consentita l'installazione di lavaggio automatico, senza opere murarie in elevazione, se la superficie del piazzale risulti maggiore a mq.500. Per tale categoria di impianti è vietata la costruzione, o installazione in locali preesistenti, di officine, autorimesse, bar, ristoranti ecc.

Documentazione a corredo della domanda

- corografia generale con indicazione dell'area;
- planimetria catastale con evidenziata la proprietà del richiedente e certificato catastale;
- titolo di proprietà o disponibilità dell'area;
- planimetria, scala adeguata, dello stato dei luoghi, estesa per almeno mt. 500 sulle quattro corsie, e mt. 200 sulla viabilità ordinaria, con evidenziata l'ubicazione dell'impianto e gli accessi delle proprietà contigue e fronteggianti;
- pianta particolareggiata e quotata, stato attuale e modificato, dell'impianto e degli accessi, scala 1.200, con riportato oltre ai fabbricati esistenti o previsti, lavaggio, ponte sollevatore, numero ubicazione capacità dei serbatoi, numero e tipo di erogatori, proiezione pensiline;
- sezioni trasversali, stato attuale e modificato, dell'area interessata, compresa la sede stradale e sue pertinenze, scala 1:200, in corrispondenza dell'asse dell'impianto e degli accessi;
- profilo longitudinale del tratto di strada interessato dall'intervento per un'estesa di ml 500 da ambo i lati degli accessi;
- schema di smaltimento delle acque, di qualsiasi natura, provenienti dall'area dell'impianto, con indicate tipo e diametro delle tubazioni e collocazione rispetto alla quota del piano viabile;
- documentazione fotografica;
- particolari delle opere che si intendono eseguire per la costruzione degli accessi, dello spartitraffico e delle corsie;
- progetto della segnaletica orizzontale e verticale prevista all'interno dell'area,
- copia conforme della concessione edilizia;
- copia conforme della autorizzazione petrolifera
- relazione tecnico-descrittiva;
- attestazione originale del versamento della somma richiesta per le spese di istruttoria (Diritto fisso e sopralluogo).

### **Impianti pubblicitari**

La disciplina della pubblicità sulle strade in gestione alla Provincia di Pistoia si applica nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 23 del decreto Legislativo 30 Aprile 1992 nr. 285 e dagli articoli 47/58 del D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495.

#### **Definizione mezzi pubblicitari**

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completa di eventuali simboli e marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventuali simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo tale da facilitare il reperimento della stessa.

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare, su aree, fabbricati, monumenti o manufatti di qualsiasi natura emergenti dal suolo.

Si definisce cartello quel manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia mediante la sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; possono essere luminosi di luce propria o luce indiretta.

Si considera striscione o locandina o standardo l'elemento bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura, ma privo di rigidità propria e mancante di superficie di appoggio; può essere luminoso per luce indiretta.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere costituita anche da materiale rigido costituendo in tal modo un cavalletto, le cui dimensioni massima possono essere cm 100 x 140, escluso i sostegni.

Si considera segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla pavimentazione stradale, con pellicole adesive, di scritte simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Si identifica impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente come scopo primario un servizio di utilità pubblica, recante uno spazio pubblicitario, nell'ambito dell'arredo urbano o stradale ( fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi ecc.) nonché nella informazione stradale di eventi agli automobilisti (incidenti, lavori in corso, manifestazioni, avvenimenti culturali, ecc.) tramite display con messaggi variabili; può essere luminoso di luce propria o luce indiretta.

Si considera impianto pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che attività non individuabile nelle precedenti definizioni; può avere sia luce propria che indiretta.

Dimensioni e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi

I cartelli e i mezzi pubblicitari citati all'art. 1, ubicati fuori dei centri abitati, non possono superare la superficie di mq. 6,00 ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie massima di mq. 20,00.

All'interno dei centri abitati, formalmente delimitati, la collocazione è soggetta alle norme dei regolamenti comunali.

La superficie di insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati, nel caso la superficie di ogni facciata dell'immobile sia superiore a mq. 100,00, può essere incrementata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100,00 mq fino ad un massimo di mq . 50,00.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali idonei per resistere agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente ancorate al terreno; inoltre devono essere saldamente assemblati i singoli elementi.

Qualora la posa in opera e la struttura di tali elementi siano soggette a specifiche norme, l'osservanza delle stesse ed il rispetto degli obblighi derivanti, devono essere documentate contestualmente alla presentazione della richiesta.

I cartelli pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che in nessun caso potrà avere forma di cerchio o triangolo; particolare attenzione dovrà essere posta nell'uso dei colori, limitando il rosso ed i suoi abbinamenti in modo tale da non generare confusione con la segnaletica stradale.

Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati formalmente delimitati, deve essere in ogni suo punto non inferiore a mt. 1,50, rispetto alla quota della banchina stradale misurata nella sezione corrispondente.

Il bordo inferiore di striscioni, locandine, standardi e luminarie, se collocati sopra la sede stradale, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 5,20, rispetto alla quota del piano viabile.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute tra il minimo di mt. 1,00x0,20 ed il massimo di mt. 1,50x0,30.

E' ammesso il collocamento, su un'unica struttura di sostegno, di un numero massimo di 6 preinsegne, a condizione che le stesse abbiano identiche dimensioni e colori di fondo.

La segnaletica relativa agli itinerari delle strade del vino, dell'olio extravergine e dei prodotti agro-alimentari dovrà essere conforme alla Legge Regionale nr. 45 del 5.8.2003.

Caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari luminosi I cartelli, i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose collocate lungo od in prossimità di strade, fuori dai centri abitati, non possono avere luce intermittente né di intensità superiore a 150 lumen al mq; non devono in alcun caso provocare abbagliamento.

Le sorgenti luminose in genere, ad eccezione delle insegne di esercizio, non possono avere forma di disco o di triangolo e deve essere adottata particolare attenzione nell'uso dei colori, limitando in particolare il rosso ed il verde.

In corrispondenza di intersezioni regolamentate da impianto semaforico è vietato, ad una distanza inferiore a 300,00 ml, l'uso del rosso, verde e giallo intermittente nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio ed in tutti i mezzi pubblicitari, ubicati a meno di mt.15,00 dal limite esterno della carreggiata.

La croce rossa o verde illuminata è consentita esclusivamente per indicare farmacie, posti di soccorso e ambulatori medici.

### **Preinsegne**

Le preinsegne devono essere installate nel raggio di km 5 dalla sede dell'attività cui si riferiscono.

È consentito di collocare, su unico sostegno, fino a 6 preinsegne, per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano stesse dimensioni e caratteristiche cromatiche con esclusione dei logotipo, dei simboli e dei marchi.

Il fondo delle preinsegne non potrà avere le caratteristiche colorimetriche di cui al disciplinare tecnico indicato all'Art. 79, comma 8, del DPR 495/92; in ogni caso non potranno essere impiegati i colori previsti per i segnali stradali (verde, blu, bianco, rosso, giallo, marrone, arancio e Bianco/rosso) per non generare confusione negli utenti della strada.

E' ammesso il collocamento di una sola preinsegna per senso di marcia o in alternativa una bifacciale in corrispondenza dell'intersezione che conduce all'attività.

### **Segnali turistici e di territorio - Servizi utili**

I segnali turistici, di territorio e quelli che forniscono indicazioni utili devono essere conformi a quanto riportato negli Art. 134 e 136 del DPR 495/92; per quanto riguarda i segnali di indicazione di attività industriali, artigianali o commerciali, fuori dei centri abitati, si devono utilizzare unicamente segnali che indichino collettivamente la zona; le singole attività ed insediamenti dovranno essere indicati esclusivamente all'interno della "zona artigianale", "zona industriale" o "zona commerciale".

Tali segnali (fig. II 296 DPR 495) possono essere inseriti su impianti esistenti di preavviso di intersezione o nei segnali di preselezione.

I segnali dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate agli Art. 78, comma 2 e 3, Art. 92, Art. 125 ed Art. 128 del D.P.R. 495/92.

I soggetti diversi dall'Ente proprietario della strada che intendono installare i suddetti segnali, dovranno acquisire la preventiva concessione/autorizzazione da parte di quest'ultimo ed i manufatti collocati dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al precedente capoverso.

E' consentito, fuori dai centri abitati, in caso di particolare ubicazione isolata di attività industriali, commerciali o artigianali, l'impiego di segnali di indicazione di "attività singola" con lo scopo fondamentale di rendere un servizio utile, e quindi facilitare gli utenti, per il reperimento della sede stessa; ciò sarà consentito unicamente nel caso non esista alcuna altra forma di indicazione della località sede dell'attività e solo quando l'azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che non opportunamente segnalata provocherebbe gravosi intralci alla circolazione.

Tale segnale di indicazione isolato non deve interferire con la visibilità della segnaletica stradale e devono quindi essere rispettate le distanze di cui al C.d.S.; il segnale potrà essere installato unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre 10 km dallo stesso.

I segnali di indicazione di servizi utili per gli utenti, Art. 136 del Regolamento, devono essere installati in prossimità del servizio stesso, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; può essere abbinato un pannello indicante la distanza, in metri, tra il servizio indicato ed il segnale stesso.

E' vietato l'abbinamento ai segnali citati di qualsiasi forma pubblicitaria, tranne la denominazione, il telefono ed il logo del fornitore segnalato. L'eventuale inserimento di altri messaggi o scritte comporterà la classificazione del segnale quale "impianto pubblicitario" e dovrà, pertanto, rispettare le norme specifiche ai sensi dell'Art. 23 del C.d.S.

Ubicazione e distanze L'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall'Art. 51 del regolamento di attuazione del C.d.S. e nel rispetto di quanto riportato nell'allegato E, parte integrante del presente regolamento.

Le distanze di cui al precedente capoverso non si applicano per le insegne di esercizio, sempre che vengano rispettate le condizioni dell'Art. 23 del C.d.S.

Fuori dai centri abitati è ammessa, lungo le strade ed in prossimità delle stesse, la posa in opera di mezzi pubblicitari abbinati ad impianti di servizi per gli utenti quali orologi, contenitori rifiuti, pensiline, paline fermata bus, parapetonali ecc. sempre che siano rispettate le distanze previste da citato Art. 51.

Lungo le strade la Provincia di Pistoia si riserva, in via prioritaria, la facoltà di installare manufatti che per caratteristiche e tecniche di progettazione e funzionamento, assolvano alla duplice funzione di "spazio pubblicitario" ed "impianto pubblicitario di servizio", anche attraverso la stipula di convenzioni con Enti e Società, per disciplinare tali autorizzazioni. segni orizzontali sono consentiti:

- nell'ambito di aree ad uso pubblico ma di pertinenza di complessi commerciali o industriali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o culturali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa, oltre al settimana antecedente ed il giorno successivo alla stessa.

### **Concessioni Autorizzazioni Nulla-Osta**

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo ed in vista le strade regionali e provinciali è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Pistoia.

Il soggetto interessato all'autorizzazione deve presentare domanda al Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Pistoia corredata dagli allegati indicati nelle presenti norme tecniche. Ogni domanda dovrà essere riferita ad un singolo impianto.

La collocazione di impianti pubblicitari in fregio a strade regionali e provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, formalmente delimitati secondo le disposizioni di legge, è subordinata alla autorizzazione del Comune previo Nulla-Osta del Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Pistoia.

## **Divieti**

La posa in opera di cartelli e mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati, è sempre vietato nei seguenti casi:

- sulle corsie esterne alla carreggiata;
- sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade (si intendono quelle aree a lato della carreggiata opportunamente realizzate per finalità attinenti all'esercizio operativo della viabilità);
- sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali;
- in corrispondenza di intersezioni;
- lungo l'intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore a mt. 250, compreso l'area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sotto i ponti;
- sui sottopassi e cavalcavia sia stradali che ferroviari, nonché sulle relative rampe di raccordo;
- sui parapetti stradali e ferroviari, sulle barriere di sicurezza e sui pannelli fonoassorbenti;
- nelle zone soggette a dissesto idrogeologico.

Non è inoltre consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

Non è consentita l'installazione di messaggi tesi a pubblicizzare la disponibilità di spazi pubblicitari quali "spazio libero", "per questa pubblicità telefonare.....", ecc.

## **Vincoli culturali ed ambientali**

Ai sensi degli Art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/04 è vietato installare mezzi pubblicitari, tranne le insegne di esercizio, lungo le strade ubicate all'interno di aree vincolate a tutela delle bellezze paesaggistiche e culturali, salvo il parere favorevole rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

## **Targhe identificative**

Su ogni impianto pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere fissata in modo permanente, a cura e spese del concessionario, una targhetta metallica, posizionata in modo facilmente visibile, indicante quanto di seguito specificato:

- Amministrazione rilasciante;
- Titolare concessione;
- Numero e data della concessione;
- Strada, progr.va km.ca e lato (dx/sx);
- Data di scadenza.

Le targhe di cui sopra dovranno essere sostituite ogni volta che intervengono rinnovi o comunque ogni variazione di uno dei dati su essa riportati.

## **Documentazione a corredo della domanda**


- Stralcio planimetrico aggiornato della zona interessata con ubicazione ed esatta progr.va km.ca del luogo nel quale si chiede di installare il cartello;
- Planimetria d'insieme con riportata la strada, per un raggio di almeno 300 mt., in entrambe le direzioni di marcia, la posizione e le distanze dei segnali stradali e di eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti;
- Sezione trasversale in corrispondenza della/e posizione/i richiesta/e, estesa per almeno 25 mt. da ambo i lati della strada, con indicato la posizione del cartello richiesto, sua distanza dal bordo bitumato, indicazione del confine di proprietà stradale e dimensioni al suolo del cartello stesso;
- Nulla-osta rilasciato dal Comuni territorialmente competente dal quale risulti che l'area interessata dalla richiesta non rimane sottoposta a vincoli di tutela ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 32/04 e successivi salvo parere favorevole rilasciato dell'Ente preposto alla tutela del vincolo;
- Atto di consenso del proprietario del fondo sul quale si intende collocare il mezzo pubblicitario se posizionato in proprietà privata;
- Autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada in relazione alla tipologia di impianto richiesto;
- Relazione tecnico descrittiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, di stabilità del manufatto;
- Titolo del richiedente;
- Bozzetto indicante dimensioni del cartello, colori, figure o eventuale logo della attività;
- Documentazione fotografica, almeno una foto per ogni senso di marcia;
- Per gli impianti luminosi dichiarazione di conformità ai sensi della L. n. 46/90;
- Eventuale copia dell'autorizzazione, se già esistente, per rinnovo della concessione o variazione di messaggio;
- attestazione originale del versamento della somma richiesta per le spese di istruttoria (Diritto fisso e sopralluogo).

Le domande devono essere presentate per ogni singolo impianto. .

# Allegato C – DISEGNI ESEMPLIFICATIVI

## Tavola 01 - Sede stradale a livello di campagna

PIANTA




SEZIONE TRASVERSALE







## Tavola 02 - Sede stradale in rilevato con scarpata naturale



**Tavola 03 - Sede stradale in trincea con scarpata naturale e in muratura**




SEZIONE TRASVERSALE




# Tavola 04 - Sede stradale a livello di campagna e rilevato con scarpata naturale

PIANTA




SEZIONE TRASVERSALE




**Tavola 05 - Sede stradale a livello di campagna e in trincea con scarpata naturale**


PIANTA




SEZIONE TRASVERSALE



## Tavola 06 - Sede stradale in rilevato e in trincea con scarpata naturale



## SEZIONE TRASVERSALE




## Tavola 07 – Fasce di rispetto lungo il lato interno di curve con raggio non superiore a 250 m


F = FASCIA DI RISPETTO PRESCRITTA PER SPECIFICO INTERVENTO

L = DISTANZA TRA IL CONFINE STRADALE E LA CORDA CONGIUNGENTE I PUNTI DI TANGENZA

A) QUANDO  $L > F$




B) QUANDO  $L < F$




Fascia di rispetto (F):  
valore variabile in base al tipo di strada, art.26 del DPR n.495 del 16.12.1992

**Tavola 08 – Fasce di rispetto in corrispondenza delle intersezioni a raso**




**Tavola 09 – Fasce di rispetto per piantumazioni alberi o piantagioni legnose che a completamento del ciclo vegetativo raggiungono altezze inferiori o superiori a ml 6.00**



\* La distanza è misurata a partire dalla corona del tronco


Art.14 co.1 - FASCE DI RISPETTO PER ALBERI O PIANTAGIONI LEGNOSE CHE A COMPLETAMENTO DEL CICLO VEGETATIVO SUPERANO L'ALTEZZA DI 6 m



\* La distanza è misurata a partire dalla corona del tronco




**Tavola 10 – Fasce di rispetto in rettilineo ed in curva con  $R > 250m$  per piantagioni di specie legnose che a completamento del ciclo vegetativo non superano l'altezza di 1 o 3 m**



\* La distanza è misurata a partire dalla corona del tronco

**Art.14 co.3 - FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO ED IN CURVA CON  $R > 250 m$  PER PIANTAGIONI DI SPECIE LEGNOSE**


**CHE A COMPLETAMENTO DEL CICLO VEGETATIVO NON SUPERANO L'ALTEZZA DI 3 m**



\* La distanza è misurata a partire dalla corona del tronco


**Tavola 11 – Fasce di rispetto per siepi o recinzioni di altezza non superiore a 1 m.**

SEZIONE TRASVERSALE




Art.15 co.1 - FASCE DI RISPETTO PER SIEPI O RECINZIONI DI ALTEZZA SUPERIORE A 1 m

SEZIONE TRASVERSALE




## Tavola 12 – Sezione tipo di percorrenza e/o attraversamento del piano viabile


### ► SEZIONE TIPO DI PERCORRENZA E/O ATTRAVERSAMENTO NEL PIANO VIABILE BITUMATO



### ► SEZIONE TIPO DI PERCORRENZA IN BANCHINA NON BITUMATA






### ► SEZIONE TIPO DI PERCORRENZA E/O ATTRAVERSAMENTO NEL PIANO VIABILE IN MAC-ADAM



### Tavola 13 – Passi Carrabili

Nei centri abitati l'accesso deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni indipendentemente dai sensi di marcia dei veicoli. Sono da considerare come intersezioni anche le rotonde e gli svincoli a livelli sfalsati.





L'accesso deve essere in ogni caso visibile da una distanza pari allo spazio di arresto risultante dalla velocità massima consentita nella strada ad uso pubblico dove si apre l'accesso stesso (considerare sempre uno spazio minimo di arresto di: ml. 13,50 a 30 Km/h; ml. 20,00 a 40 Km/h; ml. 27,50 a 50 Km/h; ml. 45,50 a 70 Km/h; ml. 67,50 a 90 Km/h). La velocità da considerare deve essere quella massima consentita nell'area stradale antistante l'accesso carrabile. Il limite di visuale non deve comunque superare il confine della sede stradale esistente, escludendo in ogni caso ostacoli fissi in essa presenti (ad esempio alberature);

